



CITTÀ DI ALBA

PROVINCIA DI CUNEO

Medaglia d'Oro al V. M.

REGOLAMENTO COMUNALE

per l'istituzione e l'applicazione del

**CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL
DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE
DESTINATI A MERCATI**

Sommario

Articolo 1 - Oggetto _____	3
Articolo 2 - Disposizioni generali _____	3
Articolo 3 – Occupazione delle aree destinate a mercati _____	3
Articolo 4 – Concessioni e autorizzazioni per l’occupazione di aree destinate a mercati _____	4
Articolo 5 – Determinazione della tariffa e del canone per le occupazioni di aree destinate a mercati _____	4
Articolo 6 – Revoca _____	5
Articolo 7 - Modalità e termini per il versamento del canone _____	5
Articolo 8 - Indennità e sanzioni _____	6
Articolo 9 - Disposizioni transitorie _____	6

Articolo 1 - Oggetto

1. È istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Alba ai sensi del comma 837 e seguenti, art.1 della Legge n.160/2019.
2. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n.446/1997, istituisce e disciplina il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Alba.

Articolo 2 - Disposizioni generali

1. Il presente regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Alba e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del canone.
2. Sono fatte salve le prescrizioni e i divieti contenuti nei Regolamenti e nella modulistica settoriale relativa alle modalità di richiesta, rilascio, gestione, revoca, sospensione e decadenza degli atti amministrativi di concessione e autorizzazione. Sono disapplicate tutte le disposizioni in contrasto con il presente Regolamento e la normativa di cui al comma 837 e seguenti, art.1 della Legge n.160/2019.
3. Il mancato pagamento del canone può comportare la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo e precludere al soggetto richiedente il rilascio di ogni ulteriore concessione o autorizzazione, nei casi previsti dalla normativa e dai regolamenti settoriali integrati con le disposizioni del presente regolamento.
4. Ai fini del presente Regolamento per "concessionario del servizio" si intende il soggetto al quale il servizio è eventualmente affidato in concessione.

Articolo 3 - Occupazione delle aree destinate a mercati

1. Il canone di cui al presente Regolamento si applica all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Alba destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285.

Articolo 4 - Concessioni e autorizzazioni per l'occupazione di aree destinate a mercati

1. Qualsiasi occupazione è comunque sempre subordinata alla preventiva concessione o autorizzazione comunale.
2. Per le modalità di rilascio delle predette concessioni o autorizzazioni si rinvia ai Regolamenti settoriali ed al quadro normativo e regolamentare vigente in materia.
3. Le occupazioni realizzate senza concessione o autorizzazione comunale sono abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine;
 - che si protraggono nonostante sia intervenuta la revoca.
4. Le occupazioni abusive di aree destinate a mercati devono essere immediatamente interrotte a cura dei soggetti responsabili a seguito redazione di processo verbale di constatazione e devono altresì essere eliminati o rimossi, sempre dai medesimi responsabili, che dovranno immediatamente provvedervi. In caso di inadempienza vi provvede il Comune o il concessionario del servizio con addebito integrale delle spese sostenute ai responsabili stessi.
5. L'occupazione abusiva di aree destinate a mercati comporta l'obbligo di corrispondere l'indennità e la sanzione nelle misure previste dal presente Regolamento.
6. Il solo pagamento del canone non esime il soggetto responsabile dall'obbligo di munirsi dei prescritti titoli autorizzativi (concessioni, autorizzazioni, ecc.) relativi all'occupazione di aree destinate a mercati, che rimane, pertanto, abusiva.

Articolo 5 - Determinazione della tariffa e del canone

1. La tariffa per le occupazioni di aree destinate a mercati è determinata in ragione dell'importanza e della disponibilità dell'area, della zona sulla quale insiste, del vantaggio ricavabile dalla stessa, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dalla tipologia dell'attività di commercio su area pubblica.
2. In considerazione dell'importanza dell'area e della zona, le strade, le piazze, gli spazi e le altre aree pubbliche vengono classificate in tre categorie di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
3. Tutti i fattori qualitativi e quantitativi di cui ai commi precedenti sono compendati nella determinazione dei coefficienti di maggiorazione o riduzione di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. La misura del coefficiente corrispondente alla terza categoria non potrà essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.

4. La misura della tariffa del canone per le occupazioni di aree destinate a mercati è determinata applicando alla tariffa annualmente deliberata, annua o giornaliera, le riduzioni o le maggiorazioni previste dalla Legge n.160/2019, il coefficiente di cui al comma 3, in ragione dell'area e della zona di cui al comma 2 ed in considerazione dei seguenti ulteriori elementi e criteri:
- le frazioni inferiori al metro quadrato sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore;
 - nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse;
 - la tariffa è frazionata per n.6 ore ed è applicata in relazione all'orario effettivo del mercato;
 - per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta del 20 per cento;
 - per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese, la tariffa è ridotta al 50 per cento;
 - per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto le tariffe sono ridotte al 50 per cento;
 - per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento. Il canone delle tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi;
 - per i mercati ricorrenti, riduzione del 40% sul canone complessivamente determinato.

Articolo 6 - Revoca

1. La revoca di concessioni o autorizzazioni può essere disposta dal Comune per motivate ragioni di interesse pubblico, in qualsiasi momento l'Amministrazione comunale lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni che comportino la necessità di liberare ovvero utilizzare l'area, nei casi previsti dalla normativa e dai regolamenti settoriali integrati con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il canone è comunque dovuto fino al giorno in cui l'area risulterà libera e disponibile, mentre sarà rimborsata la quota eventualmente pagata in anticipo, senza corrispondere ulteriori indennità.
3. Il mancato pagamento del canone può comportare la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo, nei casi previsti dalla normativa e dai Regolamenti settoriali integrati con le disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 7 - Modalità e termini per il versamento del canone

1. Per le occupazioni di aree destinate a mercati, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione o autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 28/02.

Per importi superiori a euro 250,00, a partire dal secondo anno, è ammessa la possibilità del versamento, in 4 rate di pari importo, su istanza del contribuente da presentare entro la scadenza della prima rata. La scadenza delle rate è fissata il 28/02, 30/04, 31/07, 30/09.

2. Per le occupazione di aree destinate a mercati con assegnazione giornaliera di posteggio, il pagamento del canone deve essere effettuato prima del posizionamento delle strutture di vendita.
3. Il canone dovuto per anni solari o per autorizzazioni temporanee corrisponde ad un'obbligazione autonoma.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta 50 centesimi di euro.

Articolo 8 - Indennità e sanzioni

1. Le indennità e le sanzioni di cui alle lettere g) e h) del comma 821, articolo 1, Legge n.160/2019 sono determinate in considerazione della condotta del soggetto nell'ambito delle seguenti misure:
 - a) lettera g) indennità pari al canone maggiorato da un minimo del 30 per cento fino al massimo del 50 per cento;
 - b) lettera h) sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g), né superiore al doppio del canone, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada di cui al D.Lgs. n.285/1992.
2. Nei casi di contestazione del tardivo versamento le sanzioni sono calcolate con le modalità di cui all'art.13, D.Lgs. n.471/1997.
3. Nei casi di regolarizzazione spontanea dell'omesso, parziale o tardivo versamento il soggetto responsabile deve corrispondere il canone maggiorato delle sanzioni calcolate con le modalità di cui all'art.13, D.Lgs. n.472/1997.

Articolo 9 - Disposizioni transitorie

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 838 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Per il solo anno 2021, la scadenza del versamento del canone è prorogata dal 28/02/2021 al 31/05/2021.
La scadenza della prima rata e della seconda rata sono anch'esse prorogate al 31/05/2021.

OCCUPAZIONE DI AREE DESTINATE A MERCATI

In considerazione dell'importanza dell'area e della zona, le strade, le piazze, gli spazi e le altre aree pubbliche del Comune di Alba vengono classificate nelle seguenti tre categorie:

Prima categoria - CENTRO ABITATO – appartengono:

NOME VIA/PIAZZA
Corso Italia
Piazza Michele Ferrero
Piazza San Paolo
Via Don Giacomo Alberione
Via Vittorio Emanuele
Via Mazzini
Via Cavour
Piazza Risorgimento
Piazza Rossetti
Piazza Carlo e Franco Miroglio
Via Vida
Piazza San Francesco
Piazza Sen. Osvaldo Cagnasso
Piazza Urbano Prunotto
Piazza Marconi
Piazza Garibaldi
Piazza Pertinace
Corso F.lli Bandiera
Piazza Trento e Trieste
Via Roma
Piazza Medford
Viale Torino – fino al ponte di Tanaro
Via Luigi Einaudi
Corso Piave fino all'altezza di strada Cauda
Corso Europa (fino all'altezza di via F. Centro)
Via Dario Scaglione
Via P. Ferrero
Piazza Cristo Re
Viale Giovanni Vico
Corso Langhe.
Via Sandro Toppino

Seconda categoria – ZONA LIMITROFA – appartengono:

Tutte le altre vie, piazze e corsi cittadini non compresi nella 1^ categoria

Terza categoria – FRAZIONI – appartengono:

Tutte le arterie delle frazioni.

COEFFICIENTI PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE A MERCATI

	1^ categoria	2^ categoria	3^ categoria
Coefficienti annui			
Banchi alimentari	1,2650	1,0000	0,7355
Banchi non alimentari	1,2650	1,0000	0,7355
Coefficienti giornalieri			
Banchi alimentari	2,2028	1,7418	1,2808
Banchi non alimentari	1,8563	1,4678	1,0793